

REQUISITI DI QUALITÀ FORNITURA

1. GENERALITÀ	2
2. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALI	2
3. REQUISITI ORDINE E CONFERMA DI ACQUISTO	2
4. GARANZIE DI FORNITURA	2
5. QUALITÀ, SICUREZZA DEI PRODOTTI ED AFFIDABILITÀ	3
6. CONSEGNA	4
7. CONFORMITÀ, RITARDI E VIZI	5
9. PREZZI	6
10. RISERVATEZZA	6
10.1 CATENA DI FORNITURA ICT	8
10.2 ACCORDI SUL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI	8
11. CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	9
12. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER FORNITORI LINEA AEROSPACE	9

1. GENERALITÀ

1. I requisiti sotto definiti si intendono validi per qualsiasi ordine/contratto. Eventuali condizioni particolari, anche in deroga a quelle generali, saranno specificate sui singoli ordini o concordate con comunicazione separata;
2. I requisiti fanno riferimento alle norme ISO vigenti, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949 e legge Seveso. Nello specifico, per le materie prime i requisiti si riferiscono anche al regolamento REACH, al CLP, RoHS, conflict minerals, le normative applicabili alle restrizioni alle importazioni/esportazioni e tutte le altre regolamentazioni afferenti alla gestione dei prodotti chimici;
3. Il fornitore si obbliga a imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dagli ordini ELANTAS Europe a qualsiasi terzo con lui cooperante;
4. Per visionare la ns informativa sulla Privacy, prego visitate il ns link www.elantas.com/europe/transparency

2. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETÀ INDUSTRIALI

1. Le informazioni tecniche fornite da ELANTAS Europe restano di proprietà di ELANTAS Europe e devono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di ELANTAS Europe. In relazione ad esse il fornitore è tenuto a conservare la documentazione tecnica e gli eventuali campioni con la massima cura e restituirle quando gli sia richiesto;
2. Il fornitore deve considerare tutte le informazioni condivise da ELANTAS Europe come confidenziali e si impegna a non divulgarle a terze parti.

3. REQUISITI ORDINE E CONFERMA DI ACQUISTO

1. Il fornitore deve verificare sistematicamente tutti gli ordini della ELANTAS Europe affinché:
 - a. i requisiti definiti nell'ordine siano stati compresi;
 - b. eventuali divergenze riscontrate vengano discusse e risolte con la ELANTAS Europe;
 - c. i requisiti contrattuali siano ampiamente realizzati.
2. Nel caso in cui i requisiti inizialmente concordati (quantità, tempo di consegna, ecc) non possano essere rispettati, il fornitore deve informare tempestivamente la ELANTAS Europe. Il fornitore è tenuto a rispettare tassativamente la programmazione ricevuta da ELANTAS Europe in termini di quantitativi e date.

4. GARANZIE DI FORNITURA

1. Nessuna modifica al prodotto e al processo è ammessa, senza che la stessa venga concordata e condivisa per iscritto con il Servizio Qualità ELANTAS Europe;
2. In caso di necessità di variazione delle specifiche o di altri parametri che possono avere impatto sulle caratteristiche finali del prodotto / servizio fornito / sicurezza delle informazioni (es. variazioni

nel processo produttivo, variazioni delle materie prime impiegate, cambio di sito produttivo, cambio tecnologico, modifica di policy e procedure, ecc), il fornitore è tenuto a comunicarle preventivamente alla ELANTAS Europe che deciderà le eventuali azioni da intraprendere per la ri-omologazione del prodotto/servizio / sicurezza delle informazioni.

5. QUALITÀ, SICUREZZA DEI PRODOTTI ED AFFIDABILITÀ

1. Il fornitore si obbliga ad effettuare tutti i controlli necessari, atti a garantire l'affidabilità e l'idoneità del prodotto e/o servizio alla funzione e all'impiego richiesti, come indicato nella documentazione tecnica;
2. Il fornitore deve garantire un aggiornamento puntuale e costante della documentazione di sicurezza dei prodotti, ove necessario, nonché informare la ELANTAS Europe sulla possibilità di utilizzo di prodotti alternativi con grado di pericolosità inferiore. Il fornitore si obbliga a realizzare processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare una qualità adeguata alle prescrizioni ELANTAS Europe;
3. Il fornitore è tenuto ad inviare proattivamente gli aggiornamenti relativi alle certificazioni ISO;
4. Fermi restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dai precedenti commi, nel caso di fornitura di materie prime, packaging e prodotti per imballaggio, il fornitore si obbliga a conformarsi a:
 - a. Criteri e procedure di qualificazione del prodotto, in accordo con quanto richiesto dalla ELANTAS Europe;
 - b. Modalità di fornitura nel rispetto del criterio FIFO: tutte le consegne dovranno essere effettuate con questa modalità. Qualora, per qualsiasi, una o più forniture non potessero essere effettuate con tale modalità, è compito del fornitore richiedere specifica deroga all' ELANTAS Europe;
 - c. Rintracciabilità dei controlli effettuati: è responsabilità del fornitore produrre documentazione scritta dei controlli effettuati, nonché i documenti che certifichino la qualità dei propri prodotti o processi, conservandoli per un tempo di 15 anni dalla data dell'ultima fornitura;
 - d. Rintracciabilità delle forniture: è responsabilità del fornitore, mantenere informazioni documentate relativamente ai prodotti utilizzati per la realizzazione di ciascun lotto di produzione (produttori);
 - e. All'ELANTAS Europe è garantito il flow-down della catena di fornitura (valido anche per distributori e traders).
5. Responsabilità da prodotto: il fornitore è tenuto a rispettare le normative vigenti applicabili al prodotto nel paese di ricezione, di spedizione e di destinazione finale, facendo riferimento alla normativa più stringente. Questo anche in relazione alla tutela ambientale e alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Pertanto, nel caso in cui il particolare prodotto o servizio ordinato sia soggetto a prescrizioni, italiane e/o straniere, riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la riciclabilità o la protezione dell'ambiente ecc., deve predisporre la relativa documentazione. Da questa devono risultare i soggetti, le modalità e i risultati di verifica/collaudò delle caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 anni e dovrà essere consegnata a ELANTAS Europe su richiesta della medesima;
6. Il fornitore deve garantire che i prodotti destinati a ELANTAS Europe sono realizzati senza l'impiego di lavoro minorile;
7. Campione di riferimento (ove applicabile): il fornitore è tenuto a mantenere presso il proprio stabilimento un campione di prodotto realizzato con i processi e le attrezzature omologate;
8. In caso di non conformità, il fornitore deve compilare l'8D report riportante l'analisi delle cause, le azioni di contenimento immediate, correttive e preventive. A tal fine ELANTAS Europe invierà un proprio modello di report precompilato con le preliminari e la descrizione della non conformità.

Essa verrà definitivamente chiusa con l'accettazione da parte di ELANTAS Europe dell'analisi e dei provvedimenti proposti dal fornitore, comprese eventuali azioni correttive;

9. Qualsiasi dismissione di prodotto deve essere annunciata con un preavviso di almeno 12 mesi e, se necessario, dovrà essere garantita una copertura del fabbisogno dei successivi 12 mesi;
10. Il fornitore è tenuto a concedere, previo accordo tra le parti, l'autorizzazione ad accedere ai propri siti produttivi al personale di ELANTAS Europe per l'esecuzione di audit di sistema/processo/prodotto. L'audit può essere condotto soltanto dall'ELANTAS Europe o anche in collaborazione con enti terzi. Il fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri fornitori;
11. Nel caso in cui i vostri prodotti siano impiegati nelle ns formulazioni destinate a componenti con requisiti di sicurezza (es. sistema frenante auto), nostre indicazioni vi verranno chiaramente comunicate. Tali prodotti saranno soggetti a qualifica ELANTAS Europe, eventuali necessità di modifica al processo/prodotto dovranno essere riqualficate da ELANTAS Europe prima del loro rilascio in produzione;
12. Il fornitore deve informare ELANTAS Europe per ogni cambio pianificato riguardo alla composizione del prodotto, del processo o di sito produttivo in accordo con quanto previsto da VDA 2 Appendix 8 Trigger Matrix.
13. I fornitori di materie prime e di servizi che possono avere impatto sulla qualità dei prodotti ELANTAS Europe, utilizzati per applicazioni automotive, dovranno essere certificati secondo lo standard ISO 9001.
14. Ai fornitori di cui al punto 13, ossia quelli coinvolti nella produzione di applicazioni per il settore automotive, viene richiesto PPAP (secondo AIAG) o PPA (secondo VDA).
Lo specifico livello di PPAP (submission level) richiesto da ELANTAS Europe sarà comunicato al fornitore, eventualmente anche nell'ordine di acquisto, se non già richiesto con la campionatura. Altresì, saranno concordati con il fornitore i documenti da presentare per il PPA, secondo VDA in accordo a quanto definito nel preliminary agreement.
15. Ai fornitori di cui al punto 13 è richiesto di implementare, se non già presente, un piano di audit interni di processo e di prodotto, (l'utilizzo delle Check List VDA 6.5 e VDA 6.3 è fortemente consigliato).

6. CONSEGNA

1. Se applicabile, ogni singolo materiale spedito a ELANTAS Europe, deve essere opportunamente etichettato e corredato di tutti i documenti relativi alla sua identificazione e conformità. Le informazioni richieste sono:
 - a. Descrizione del prodotto
 - b. Quantità
 - c. Lotto di produzione
 - d. Numero d'ordinenonché di quelli espressamente richiesti dall'ordine ELANTAS Europe;
2. I prodotti / servizi devono essere chiaramente identificati;
3. La consegna di materie prima deve sempre essere accompagnata dal DDT (Documento di trasporto) e dal COA (Certificate of Analysis) di ciascun lotto di produzione, ove e se applicabile. Il

COA deve contenere esattamente le stesse caratteristiche riportate nelle TDS (o nelle specifiche) indicate negli ordini di acquisto;

4. Il COA deve essere in lingua italiana o al massimo in inglese, per consegne presso ELANTAS Europe Srl e in lingua tedesca o al massimo in inglese, per consegne presso ELANTAS Europe GmbH;
5. Gli imballaggi devono essere sempre accompagnati dal DDT (Documento di Trasporto) e dal certificato di conformità;
6. I prodotti/servizi devono essere accompagnati da certificati di conformità/collaudato comprovanti la rispondenza alle specifiche contrattuali e alle norme tecniche vigenti;
7. Il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini scorte di materiali (prodotti finiti, semilavorati, materie prime, beni, imballaggi, ecc..), in quantità sufficiente ad assicurare la continuità delle forniture prevista al punto 4.1;
8. Il fornitore deve assicurarsi che i prodotti destinati alla ELANTAS Europe vengano trattati secondo i seguenti criteri:
 - a. i prodotti devono essere imballati, immagazzinati e trasportati in modo che eventuali danni, deterioramenti o spandimenti siano completamente esclusi. Le precauzioni devono essere estese fino alla consegna del prodotto;
 - b. i contenitori usati per l'imballaggio e le autocisterne devono essere completamente puliti in modo da evitare contaminazioni;
 - c. le prescrizioni nazionali ed internazionali per il trasporto di prodotti pericolosi devono essere completamente adempiute;
 - d. i mezzi di trasporto utilizzati per la consegna dei prodotti devono essere in buono stato
 - e. tutta la merce consegnata deve essere etichettata nel rispetto della normativa su ambiente e sicurezza, del regolamento CLP / GHS e di ogni altra normativa vigente nel paese di destinazione.

7. CONFORMITÀ, RITARDI E VIZI

1. Il Fornitore garantisce che i prodotti o i beni forniti, sono esenti da vizi, difetti e da non conformità constatati in qualunque momento, prima o dopo l'uso da parte della ELANTAS Europe;
2. Qualora il materiale consegnato risulti non conforme, ELANTAS Europe avrà la facoltà di:
 - a. Rispedire il materiale a spese del Fornitore e richiederne la sostituzione/riparazione gratuita;
 - b. Ripristinare i prodotti difettosi addebitando la spesa al Fornitore;
 - c. Sospendere i pagamenti;
 - d. Procedere alla risoluzione del contratto;
3. ELANTAS EUROPE si riserva comunque il diritto al risarcimento per eventuali danni, che dovessero in seguito essere attribuiti alle forniture non conformi per responsabilità del Fornitore;
4. Qualora a seguito di reclami e/o di non conformità, ritardi consegna, ecc, oggettivamente accertati, dai quali scaturissero costi o penali, ELANTAS Europe li addebiterà al fornitore, anche compensandoli con fatture in scadenza;
5. Nel caso in cui ELANTAS Europe, fosse chiamata in giudizio per responsabilità civile o contrattuale (compresa la "Product liability"), o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità, il fornitore sarà obbligato a

manlevare ELANTAS Europe, ed a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima.

8. INDICATORI DI QUALITÀ

1. Ciascun fornitore continuativo della ELANTAS Europe sarà valutato annualmente secondo alcuni parametri:
 - Product quality index
 - On Time Delivery index
 - Discontinuity index
 - Special status index
 - Recall index
 - Support / Assistance

A seguito della valutazione, il fornitore può risultare accettato, accettato in deroga o rifiutato in base al risultato totale dei parametri.

Se un parametro risultasse <90%, ELANTAS Europe indicherà un target di performance e l'anno successivo ne verificherà il suo raggiungimento. Nel caso non venisse raggiunto, si procederà con la richiesta formale di azione correttiva.

9. PREZZI

1. I prezzi accettati da ELANTAS Europe sono indicati sull'ordine e saranno passibili di eventuali modifiche solo previo ed esplicito accordo tra le parti.

10. RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle parti si impegna a mantenere confidenziale e riservata ogni informazione, di qualunque natura, di cui dovesse venire in possesso in occasione di questo contratto.

Seguendo le indicazioni di TISAX, ELANTAS Europe ha definito alcuni requisiti di sicurezza delle informazioni allo scopo di garantire la protezione delle risorse relative alla propria organizzazione accessibili dai fornitori.

Poiché, infatti, le informazioni possono essere messe a rischio da una loro gestione non accorta da parte dei fornitori, attraverso verifiche non adeguate circa la gestione della sicurezza delle informazioni stesse, i seguenti controlli sono stati identificati come imprescindibili da parte di ELANTAS Europe e dovranno essere applicati per amministrare l'accesso dei fornitori alle strutture di elaborazione delle informazioni.

Tutti i requisiti di sicurezza delle informazioni pertinenti sono stabiliti e concordati con ciascun Fornitore che può accedere, elaborare, archiviare, comunicare o fornire componenti dell'infrastruttura IT per le informazioni di ELANTAS Europe.

Le specifiche di gestione del rischio della catena di approvvigionamento ICT si basano sulle pratiche generali di sicurezza delle informazioni, qualità, gestione dei progetti e ingegneria dei sistemi, ma non le sostituiscono;

2. I Dipartimenti di ELANTAS Europe:
 - a. collaborano con i fornitori per comprendere la catena di fornitura ICT e qualsiasi elemento che abbia un impatto importante sui prodotti e servizi forniti;
 - b. possono influenzare le pratiche di sicurezza delle informazioni della catena di fornitura ICT, chiarendo negli accordi con i propri fornitori le questioni che devono essere affrontate da altri fornitori nella catena di fornitura delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3. Gli accordi con i fornitori sono stabiliti e documentati per garantire che non vi siano incomprensioni tra ELANTAS Europe e il fornitore in merito agli obblighi di entrambe le parti di soddisfare i requisiti di sicurezza delle informazioni pertinenti.

I seguenti termini devono essere considerati dal fornitore come necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza delle informazioni individuati da ELANTAS Europe e dal Fornitore:

- a. descrizione delle informazioni da fornire o accedere e modalità di fornitura o di accesso alle stesse;
- b. classificazione delle informazioni secondo lo schema di classificazione di ELANTAS Europe; se necessario anche confronto tra lo schema di classificazione di ELANTAS Europe e lo schema di classificazione del Fornitore;
- c. requisiti legali e regolamentari, inclusi la protezione dei dati, i diritti di proprietà intellettuale e il diritto d'autore, e una descrizione di come sarà garantito il loro rispetto;
- d. obbligo di ciascuna parte contrattuale di attuare una serie concordata di controlli, inclusi il controllo dell'accesso, la revisione delle prestazioni, il monitoraggio, la rendicontazione e l'audit;
- e. regole per l'uso consentito delle informazioni, compreso l'uso non consentito, se necessario;
- f. l'elenco del personale del Fornitore autorizzato ad accedere o ricevere le informazioni di ELANTAS Europe o le procedure o condizioni per l'autorizzazione, e la rimozione dell'autorizzazione, per l'accesso o la ricezione delle informazioni di ELANTAS Europe da parte del personale fornitore;
- g. politiche di sicurezza delle informazioni relative allo specifico contratto;
- h. requisiti e procedure per la gestione degli incidenti (in particolare la notifica e la collaborazione durante la risoluzione degli incidenti);
- i. requisiti di formazione e sensibilizzazione per procedure specifiche e requisiti di sicurezza delle informazioni, ad es. per la risposta agli incidenti, procedure di autorizzazione;
- j. la normativa in materia di subappalto, compresi i controlli da attuare;
- k. indicazione dei soggetti del fornitore e di ELANTAS Europe che fungeranno da contatto per questioni di sicurezza delle informazioni;
- l. gli eventuali requisiti di screening richiesti da ELANTAS Europe per il personale del fornitore, comprese le indicazioni dei soggetti responsabili di condurre le procedure di screening e di notifica se lo screening non è stato completato o se i risultati danno adito a dubbi o preoccupazioni;
- m. diritto di ELANTAS Europe di verificare i processi e i controlli del fornitore connessi all'accordo;
- n. processi di risoluzione dei difetti e di risoluzione dei conflitti;
- o. l'obbligo del Fornitore di fornire periodicamente ad ELANTAS Europe una relazione indipendente sull'efficacia dei controlli e l'accordo sulla tempestiva correzione delle questioni rilevanti sollevate nella relazione;
- p. gli obblighi del Fornitore di rispettare i requisiti di sicurezza di ELANTAS Europe.

10.1 CATENA DI FORNITURA ICT

1. Gli accordi con il Fornitore includono i requisiti richiesti per affrontare i rischi per la sicurezza delle informazioni associati ai servizi ICT e alla catena di approvvigionamento dei prodotti (supply chain).

I seguenti elementi devono essere presi in considerazione dal Fornitore in merito alla sicurezza della catena di approvvigionamento:

- a. ELANTAS Europe stabilisce i requisiti di sicurezza delle informazioni da applicare all'acquisizione di prodotti o servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione in aggiunta ai requisiti generali di sicurezza delle informazioni per i rapporti con i Fornitori;
- b. per i servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ELANTAS Europe richiede che i Fornitori diffondano i requisiti di sicurezza di ELANTAS Europe lungo tutta la catena di approvvigionamento, se i Fornitori subappaltano per parti del servizio di tecnologia dell'informazione e della comunicazione fornito all'organizzazione;
- c. per i prodotti di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ELANTAS Europe richiede che i Fornitori diffondano pratiche di sicurezza adeguate lungo tutta la catena di approvvigionamento, se tali prodotti includono componenti acquistati da altri Fornitori;
- d. ELANTAS Europe richiede al Fornitore di implementare un processo di monitoraggio e metodi accettabili per convalidare che i prodotti e i servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione forniti siano conformi ai requisiti di sicurezza dichiarati;
- e. ELANTAS Europe richiede al Fornitore di implementare un processo per identificare i componenti di prodotti o servizi che sono critici per il mantenimento della funzionalità e pertanto richiedono maggiore attenzione e controllo quando costruiti al di fuori di ELANTAS Europe, soprattutto se il fornitore di livello superiore esternalizza aspetti di componenti di prodotti o servizi ad altri Fornitori;
- f. ELANTAS Europe richiede al fornitore di ottenere la certezza che i componenti critici e la loro origine possano essere rintracciati lungo tutta la filiera;
- g. ELANTAS Europe richiede al Fornitore di ottenere la garanzia che i prodotti di tecnologia dell'informazione e della comunicazione consegnati funzionino come previsto senza alcuna caratteristica imprevista o indesiderata;
- h. ELANTAS Europe richiede al fornitore di definire regole per la condivisione delle informazioni relative alla filiera ed eventuali problematiche e compromessi tra organizzazione e Fornitori;
- i. ELANTAS Europe richiede al Fornitore di implementare processi specifici per la gestione del ciclo di vita e della disponibilità dei componenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei relativi rischi per la sicurezza. Ciò include la gestione dei rischi di componenti non più disponibili a causa del fatto che i Fornitori non sono più in attività o fornitori che non forniscono più questi componenti a causa dei progressi tecnologici.

10.2 ACCORDI SUL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI

1. La presente clausola riguarda il trasferimento sicuro di informazioni tra ELANTAS Europe e il Fornitore.

Gli accordi di trasferimento delle informazioni devono contenere i seguenti requisiti:

- a. responsabilità di gestione per il controllo e la notifica di trasmissione, spedizione e ricezione;
- b. procedure atte a garantire la tracciabilità;
- c. norme tecniche minime per l'imballaggio e la trasmissione;
- d. accordi di deposito a garanzia;

- e. standard di identificazione del corriere;
 - f. responsabilità in caso di incidenti che coinvolgono la sicurezza delle informazioni, come la perdita di dati;
 - g. utilizzo di un sistema di etichettatura concordato per le informazioni sensibili o critiche, assicurando che il significato delle etichette sia immediatamente compreso e che le informazioni siano adeguatamente protette;
 - h. norme tecniche per la registrazione e la lettura di informazioni e software;
 - i. eventuali controlli speciali necessari per proteggere gli elementi sensibili, come la crittografia;
 - j. mantenere una catena di custodia delle informazioni durante il transito;
 - k. livelli accettabili di controllo degli accessi.
2. Il contenuto della sicurezza delle informazioni di qualsiasi accordo riflette la sensibilità delle informazioni aziendali coinvolte e può di conseguenza essere soggetto a modifiche e/o integrazioni, caso per caso.

11. CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Prego visionare le nostre condizioni generali di acquisto al seguente sito: [Conditions of Purchase - ELANTAS](https://www.elantas.com/conditions-of-purchase.html)

<https://www.elantas.com/conditions-of-purchase.html>

12. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER FORNITORI LINEA AEROSPACE

12.1 Competenze richieste

Per il mercato aerospace, ELANTAS Europe (EEU) seleziona i propri fornitori sulla base delle certificazioni che hanno ottenuto da un ente di accreditamento riconosciuto. In via prioritaria, EEU preferirà un partner con le seguenti certificazioni:

- EN/AS/JISQ 9100
- EN/ISO 9001 (obbligatorio)
- Altre certificazioni

Il fornitore deve informare ELANTAS Europe in merito a qualsiasi modifica relativa alle sue certificazioni.

12.2 Accesso agli impianti

Il fornitore e le sue fonti devono consentire il libero accesso agli impianti ai rappresentanti di EEU, ai clienti di EEU e agli enti ufficiali, in qualsiasi momento.

12.3 Requisiti di gestione della qualità

12.3.1 Requisiti generali

Il fornitore deve stabilire e mantenere un sistema di qualità adeguato al suo tipo di attività. Se ottiene la certificazione per tale sistema, deve fornire immediatamente le certificazioni attuali all'ELANTAS Europe.

Il fornitore deve istruire il proprio personale in merito a quanto segue:

- il loro contributo alla conformità del prodotto o del servizio
- la necessità di prevenire l'uso di parti contraffatte

- il loro contributo alla sicurezza del prodotto
- l'importanza dell'etica professionale
- I requisiti di EEU, compresi quelli dei nostri clienti

Devono esistere procedure formali per la revisione del sistema di garanzia della qualità, e la sua efficacia deve essere valutata e verificata regolarmente.

Nota: se un ordine richiede una certificazione particolare (ISO 9001, EN 9100, IATF 16949 ecc.), il fornitore deve informare l'EEU se non dispone di tale certificazione.

12.3.2 Origine delle parti

Se il fornitore non è il produttore del materiale, esso deve, alla consegna di ogni lotto, dare evidenza della fonte del prodotto, allegando il certificato di conformità emesso dal produttore originale.

12.3.3 Gestione dell'obsolescenza

Il fornitore deve adottare le misure necessarie per ridurre l'impatto dell'obsolescenza del materiale.

Se in qualsiasi momento prevede la chiusura definitiva di una linea di produzione, il fornitore deve informare EEU con un anno di anticipo, in modo che EEU possa creare un inventario di riserva.

Il fornitore deve inoltre identificare tutti i materiali, i processi o i prodotti che potrebbero diventare obsoleti, in modo da ridurre l'impatto di tale obsolescenza sui prodotti o servizi forniti.

Quando identifica un caso di obsolescenza o di potenziale obsolescenza, il fornitore deve immediatamente notificarlo a EEU e offrire soluzioni per la riduzione del rischio o per la sostituzione.

12.3.4 Necessità di prevenire l'uso di parti contraffatte

Il fornitore si impegna a fornire parti e forniture originali e non contraffatte.

Il fornitore deve evitare di utilizzare parti o materiali contraffatti, che potrebbero compromettere le forniture effettuate a EEU.

In caso di segnalazione da parte di EEU, il fornitore deve essere in grado di dimostrare che non è stato colpito dalla contraffazione descritta nella segnalazione.

Se il fornitore identifica un prodotto contraffatto che ha influenzato la sua produzione, deve notificarlo a EEU.

12.3.5 Documentazione

Il fornitore deve assicurarsi di lavorare con le versioni più recenti dei documenti EEU e con le **specifiche e/o** con le TDS appropriate per l'esecuzione dell'ordine.

Può presentare una richiesta scritta per qualsiasi informazione aggiuntiva, che ritenga necessaria al fine di completare la produzione con successo.

12.3.6 Conservazione della documentazione

Il fornitore deve fornire ai rappresentanti dell'EEU e ai clienti l'accesso a tutta la documentazione che dimostri che il lavoro è stato eseguito in conformità a tutte le specifiche.

Per conto proprio e delle sue fonti, il fornitore deve conservare tutti i documenti relativi alla qualità dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla consegna.

Per requisiti specifici (ad esempio, componenti di sicurezza e componenti installati), tale periodo può essere esteso a 30 anni.

I documenti ed i dati devono includere i file di definizione del prodotto, le linee di prodotto, i test e i controlli di produzione (identificando gli operatori), nonché tutti i registri di misurazione e conformità.

L'EEU deve essere informata immediatamente di qualsiasi perdita o inaccessibilità dei documenti che dimostrino la conformità dei prodotti consegnati. Il fornitore deve essere in grado di fornire tutti i documenti relativi alla tracciabilità richiesti da EEU entro 48 ore.

12.3.7 Revisione del contratto/ordine

Il fornitore deve rivedere tutti gli ordini ricevuti e risolvere le anomalie di qualsiasi tipo. Per le specifiche dei materiali definite da EEU, il fornitore deve verificare di disporre di tutte le relative specifiche nella versione corrente indicata nell'ordine.

Deve inoltre verificare di essere in grado di rispettare tutti i termini indicati nell'ordine, compresi i requisiti speciali (FAI, letture di misure, conformità dei materiali e delle lavorazioni, ecc.).

Il fornitore si impegna a rispettare i Termini e le Condizioni Generali di Acquisto di EEU, disponibili all'indirizzo [Conditions of Purchase - ELANTAS](https://www.elantas.com/conditions-of-purchase.html) <https://www.elantas.com/conditions-of-purchase.html>

Qualsiasi discrepanza tra i requisiti del prodotto, i requisiti indicati nell'ordine e i documenti forniti da EEU deve essere comunicata in forma scritta e accettata da EEU prima di essere acquisita dal fornitore.

12.3.8 Ispezione del primo articolo (FAI)

Un FAI deve essere fornito all'EEU nelle seguenti circostanze:

- un ordine esplicito
- quando l'articolo entra per la prima volta nella produzione di massa
- ogni volta che il materiale, il metodo o il processo di produzione, compresi gli strumenti, vengono modificati
- dopo una sospensione della produzione di oltre due anni

Nel caso in cui la validazione tecnologica fosse a carico del cliente di EEU, il fornitore non è tenuto a presentare validazione tecnologica in accordo a EN9102 (FAI).

La revisione FAI sarà condotta in conformità alla EN 9102 per gli articoli destinati all'uso in aeronautica o spaziali.

12.3.9 Qualificazione del processo

Il fornitore deve garantire che le sue risorse umane e materiali, nonché le sue procedure per l'implementazione e la qualificazione di eventuali processi speciali siano adeguate ad ottenere una qualità costante e soddisfacente che risponda ai requisiti specificati da EEU.

Se un processo viene subappaltato dal fornitore, quest'ultimo deve monitorare costantemente il processo in funzione.

12.3.10 Modifiche ai processi e agli impianti di produzione

Qualsiasi modifica che influisca su operazioni significative deve essere sottoposta all'approvazione di EEU prima di essere attuata.

Qualsiasi richiesta di modifica deve essere accompagnata dal maggior numero possibile di informazioni e di documentazione tecnica di supporto per aiutare EEU a valutare la modifica. Inoltre, deve includere tutta la documentazione interessata dalla modifica (linee operative, procedure, ecc.).

Il fornitore deve tenere un registro delle modifiche apportate a tutti i documenti relativi al processo.

12.3.11 Gestione della produzione

Le operazioni di produzione devono essere programmate ed eseguite in conformità ai dati approvati.

Tali dati devono includere, se necessario, i seguenti elementi:

- specifiche tecniche, linee operative, comprese le operazioni di controllo e i documenti operativi (ad esempio istruzioni di lavoro, ma non solo)
- l'elenco degli strumenti speciali e le istruzioni per il loro utilizzo
- Formazione e qualificazione del personale

Il fornitore deve prevedere un monitoraggio quantitativo (quantità, non conformità, ecc.).

Il fornitore deve garantire l'utilizzo dei piani di controllo quando ha identificato le caratteristiche chiave o ha ricevuto la notifica di tali caratteristiche da EEU.

Il fornitore deve dare prova che tutte le operazioni di produzione e controllo sono state condotte come pianificate/qualificate e che qualsiasi modifica è stata documentata e autorizzata.

12.3.12 Strumenti di monitoraggio e misurazione

Il fornitore deve garantire, ed essere in grado di dimostrare, che gli strumenti e le condizioni di misurazione utilizzati per garantire la conformità del prodotto siano appropriati e valide.

12.3.13 Identificazione e tracciabilità

La configurazione del prodotto deve essere mantenuta aggiornata dal fornitore, in modo che qualsiasi discrepanza tra la configurazione effettiva e quella approvata sia identificabile.

Il fornitore deve definire e descrivere le risorse utilizzate per dimostrare la prova di accettazione (timbri, firme elettroniche, ecc.) e come vengono gestite.

Il sistema utilizzato dal fornitore deve consentire di:

- Tracciare tutti i prodotti fabbricati a partire da una singola partita di materie prime o in un singolo lotto di produzione, nonché il risultato di tutti i prodotti di un singolo lotto (consegna, scarti, ecc.).
- Individuare tutta la documentazione di produzione di un determinato prodotto (registri di produzione, registri di controllo, ecc.).

12.3.14 Conservazione del prodotto

Il fornitore deve mantenere la conformità del prodotto durante le operazioni interne e al momento della consegna a EEU. Ciò deve includere l'identificazione, la manipolazione, l'imballaggio, lo stoccaggio e la protezione del prodotto.

Il fornitore deve garantire che siano state prese tutte le misure per proteggere il prodotto durante la spedizione. Inoltre, tutti gli imballaggi devono essere conformi alle specifiche di EEU, se presenti, in modo da garantire che i prodotti consegnati siano privi di deterioramento o altri danni.

I prodotti forniti e il loro imballaggio devono essere privi di impurità e oggetti estranei (FOD).

Per tutti i prodotti dell'EEU che vengono esternalizzati e che recano un'etichetta di identificazione e tracciabilità EEU, il fornitore deve preservare i prodotti e conservare l'etichetta sull'unità di imballaggio per ogni lotto.

Le date di scadenza o di fabbricazione, i periodi di stoccaggio e le condizioni di utilizzo devono essere indicati sulla confezione dei prodotti forniti al momento della consegna. È responsabilità del fornitore consegnare prodotti che abbiano ancora almeno il 50% della loro vita utile, in base ai dati del produttore, salvo diversa approvazione da parte di EEU.

12.3.15 Documentazione di accompagnamento

Tutti gli imballaggi devono essere identificati con un'etichetta che contenga almeno le seguenti informazioni:

- il nome del fornitore
- il nome e la descrizione dell'articolo in conformità ai documenti di riferimento messi a disposizione da EEU
- il nome e la descrizione dell'articolo in conformità ai documenti di riferimento del fornitore, se disponibile
- il numero di lotto del fornitore
- il peso (unità di misura del cliente)
- la data di produzione (giorno/mese/anno)

Come minimo, per tutti gli articoli forniti devono essere presentati i seguenti documenti:

- i documenti necessari per lo sdoganamento (che saranno stati precedentemente inviati anche agli spedizionieri)
- il certificato di conformità all'ordine di acquisto e allegato il CoA come da standard EN 10204 3.1 (nel caso in cui non sia richiesto un altro standard)
- qualsiasi deroga, permesso di produzione o richiesta di modifica che si applica alla consegna e che è stata approvata da EEU

Dovrebbe essere allegata anche qualsiasi altra documentazione specificata nell'ordine (certificato di analisi, FAI, ecc).

12.3.16 Trattamento delle anomalie

Nel caso di una non conformità sul prodotto e/o servizio individuata da EEU o dai suoi clienti e imputabile a un fornitore o ai suoi agenti, verrà emessa una non conformità al fornitore per notificargli il reclamo e le azioni previste.

Il fornitore si impegna ad assistere nella risoluzione di tali problemi.

12.3.17 Azione correttiva

EEU si aspetta che il fornitore gestisca i reclami utilizzando il metodo 8D e 5 why per la definizione dell'analisi delle cause:

- gli articoli o i lotti considerati non conformi devono essere immediatamente identificati e separati dagli articoli conformi fino a quando non viene presa una decisione in merito all'azione correttiva appropriata
- i prodotti non conformi possono essere utilizzati nella loro condizione attuale solo a seguito di concessione o deroga da parte di EEU oppure possono essere smaltiti. Evidenza della concessione dovrà essere apposta su tutti i colli consegnati e al DDT
- se necessario e su richiesta, il fornitore ispezionerà l'inventario di EEU e si farà carico dei costi di smistamento dei prodotti o fornire la manodopera necessaria
- verranno determinate le cause di eventuali non conformità, comprese le cause legate a fattori umani
- le azioni correttive e preventive devono essere intraprese rapidamente per prevenire la ricomparsa delle non conformità

12.3.18 Ripartizione dei costi di eventuali non conformità

Nel caso in cui vengano rilevate delle non conformità presso il sito di EEU o del cliente finale, EEU si riserva il diritto di far sostenere al fornitore i costi di tali non conformità, richiedendo un risarcimento al fornitore.

La richiesta di rimborso rifletterà il costo dei prodotti non conformi ed i costi sostenuti da EEU per gestire la non conformità.

12.3.19 Accettazione con rinuncia

Se il fornitore identifica una non conformità che considera accettabile, EEU può prendere in considerazione richieste di deroga.

Le richieste di deroga devono essere presentate per iscritto ad EEU.

Il fornitore non può rilasciare il prodotto non conforme fino a quando EEU non avrà dato il suo consenso scritto (restituendo la richiesta di deroga approvata).

Una copia della richiesta di deroga deve essere allegata alla bolla di consegna e al prodotto.

12.3.20 Azioni preventive

Se il fornitore si accorge di un'anomalia che potrebbe essere stata consegnata senza essere stata rilevata, deve comunicarlo ad EEU, indipendentemente dal tempo trascorso.

12.3.21 Compliance

Per le conformità ai regolamenti, vedi punto 1.2 del presente documento.

ELANTAS Europe Srl



Andrea Plaitano

Managing Director

.....

ELANTAS Europe GmbH

Nils Arendt

Managing Director

.....